

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. **15 /CD/2014**

OGGETTO: Accordo con il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento per la definizione di obblighi ittogenici pregressi, da concessione di derivazione dai fiumi Tagliamento e Ledra nei Comuni di Gemona e Buja. Autorizzazione alla stipula.

L'anno **2014** il giorno 17 del mese di aprile, presso la sede dell'Ente, si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

				Pres.	Ass.
1.	FANTIN	Flaviano	<i>Presidente</i>	X	
2.	BATTISTELLA	Silvia	<i>Componente</i>		X
3.	BATTISTON	Virginio	"	X	
4.	CECCHIN	Giancarlo	"		X
5.	COCCHI	Monia	"		X
6.	ELLERO	Amedeo	"	X	
7.	FABRIS	Giacomo	"	X	
8.	LEONI	Adriano	"	X	
9.	MARCOTTI	Damiano	"		X
10.	MICHELUTTI	Gabriele	"	X	
11.	MIOLO	Michele	"	X	
12.	ODORICO	Federico	"	X	
13.	PASSON	Rolando	"	X	
14.	PESCHIULLI	Maurizio	"	X	
15.	POLANO	Claudio	"	X	
16.	PRINCI	Walter	"		X
17.	PROTTI	Giovanni	"	X	
18.	RICCIARDI	Luigi	"		X
19.	SALDAN	Loris	"	X	
20.	TULLI	Francesca	"		X
21.	VUAN	Antonello	"	X	

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 e le successive integrazioni e modificazioni, che istituisce l'Ente Tutela Pesca allo scopo di tutela della pesca e di incremento del patrimonio ittico nelle acque pubbliche interne del Friuli Venezia Giulia;

VISTI in particolare gli articoli *4bis*, *4ter* e *4quater* - aggiunti dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 - che disciplinano gli interventi di ripopolamento ittico, altrimenti detti "obbligo ittogenico", che il concessionario delle opere di sbarramento del letto di fiumi e torrenti e il concessionario di derivazioni d'acqua sono tenuti ad effettuare per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche;

ATTESO che l'obbligo ittogenico discende dalla necessità di compensare il danno prodotto dalla concessione di derivazione d'acqua, che si manifesta tanto nella diminuzione della capacità riproduttiva delle specie ittiche che, a causa dell'interruzione della continuità del corso d'acqua, non possono migrare verso le aree adatte alla deposizione delle uova, quanto nella diminuzione dello spazio fisico disponibile a valle dell'opera di sbarramento o della derivazione, a causa della riduzione della portata del corso d'acqua;

VISTE le deliberazioni del Consiglio direttivo n. 17/1996, n. 30/2003, n. 5/2004 e n. 32/2009 che esercitando il compito, attribuito dalle disposizioni legislative sopra richiamate, di fissare i criteri generali per gli interventi di ripopolamento ittico, hanno precisato che l'“obbligo ittiogenico” consiste in una obbligazione pecuniaria dovuta annualmente all'ETP, il cui importo corrisponde al costo dell'avannotto di trota marmorata periodicamente determinato dal Consiglio direttivo medesimo;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 31 marzo 2011 che ha confermato i criteri per il calcolo degli obblighi ittiogenici, approvati con deliberazione n. 20/CD/1982, stabilendo di considerare le seguenti tre fasce alternative o blocchi di portata d'acqua derivabile:

- 1) inferiore o uguale al 50%, cui si applica un obbligo pari al valore di 2000 avannotti di trota marmorata per ogni modulo derivato;
- 2) inferiore o uguale al 60% cui si applica un obbligo pari al valore di 10000 avannotti di trota marmorata per ogni modulo derivato;
- 3) superiore al 60% e fino alla portata di derivazione concessa cui si applica un obbligo pari al valore di 20000 avannotti di trota marmorata per ogni modulo derivato.

RICORDATO che il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, in base al decreto di concessione 2648 rilasciato in data 29 dicembre 2008 dal Servizio Idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici della Regione FVG, è titolare della derivazione d'acqua dai fiumi Tagliamento e Ledra nei Comuni di Gemona e Buja, per la durata di quaranta anni a far data dal 1 febbraio 1987 al 31 gennaio 2027, comportante un obbligo ittiogenico annuale a favore di ETP quantificato in 525.400 avannotti;

RILEVATO che il Consorzio, nel periodo dal 2000 al 2009, ha versato a ETP l'importo economico corrispondente al costo di 100 mila avannotti;

VISTA la nota protocollo n. 2970 – UAG del 1 giugno 2011 con cui ETP ha richiesto al Consorzio il pagamento del debito residuo insoluto per gli obblighi ittiogenici pregressi (dal 2000 al 2009) pari al costo di 425.400 avannotti, corrispondente ad euro 67.034,18, IVA inclusa al 20%;

ATTESO che il Consorzio ha sollevato alcuni dubbi circa la richiesta di pagamento per gli obblighi ittiogenici pregressi (dal 2000 al 2009);

VISTO il parere dell'Avvocatura della Regione reso con nota prot. n. 2167 AVV-C-30.8-9302/2012 del 7 maggio 2013 che chiarisce come la prescrizione dell'obbligo ittiogenico a carico del concessionario di derivazione d'acqua ha durata decennale mentre il termine prescrizione degli interessi maturati sulle somme dovute per obbligo ittiogenico è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2948, n. 4 del codice civile;

VISTA la proposta di soluzione concordata comunicata dal Direttore generale del Consorzio tramite mail del 8 aprile 2014, da cui risulta che il Consorzio è disposto a tacitare ogni pretesa di ETP in ordine alle somme dovute per gli obblighi ittiogenici pregressi, riconoscendosi debitore del costo di 425.000 avannotti nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2009 che, monetizzato al valore periodicamente determinato dal Consiglio direttivo di ETP, corrisponde all'importo di euro 82.944,82=, che comprende gli interessi legali di mora per il periodo 2005 - 2009 e l'IVA di legge sulla quota capitale;

PRESO ATTO che il Consorzio richiede di versare l'importo dovuto in sette rate annuali;

VISTO l'articolo 52, comma 3, della legge regionale n. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) che si applica anche agli Enti regionali e che dispone “Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale.”;

CONSTATATO che la proposta presentata dal Consorzio comporta il soddisfacimento di un credito per obbligo ittiogenico che era rimasto inadempito dal 2000, senza gravare l'Ente di alcuna spesa per il recupero del credito e che il pagamento rateale del debito comporta la maggiorazione di ogni rata annuale degli interessi, calcolati al tasso legale di anno in anno previsto;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione approvato con D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres;

VISTO il D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali." e successive integrazioni e modificazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto all'esame di cui all'articolo 67 della l.r. 18/1996;

VISTA la propria deliberazione n. 28/CD/2005 approvata nella seduta del 15 dicembre 2005 che attribuisce alla competenza del Consiglio direttivo l'autorizzazione alla stipula di alcune tipologie contrattuali, tra cui i contratti con Enti pubblici;

Il Consiglio Direttivo,

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento di concordare la determinazione degli obblighi ittiogenici dovuti dal 2000 al 2009 per la derivazione d'acqua dai fiumi Tagliamento e Ledra nei Comuni di Gemona e Buja, pari al costo di 425.000 avannotti nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2009 che, monetizzati al valore periodicamente determinato dal Consiglio direttivo di ETP, corrispondono all'importo di euro 82.944,82=, che comprende gli interessi legali di mora per il periodo 2005 - 2009 e l'IVA di legge sulla quota capitale e di dare atto che tale importo sarà corrisposto a ETP dal Consorzio in sette rate annuali, maggiorate dell'interesse legale;
- 2) di autorizzare il Direttore a sottoscrivere un accordo tra ETP e il Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento come da soluzione concordata proposta dal Consorzio in data 8 aprile 2014.

IL DIRETTORE
dott. Giovanni Petris



IL PRESIDENTE
dott. Flaviano Fantin



